

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2415 DEL 01/08/2022

Proposta n. 2676 del 28/07/2022

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA
Dottor Antonello Podda

OGGETTO: Gara per la fornitura di apparecchiature per chirurgia oculistica per le unità operative di diverse Aziende del Servizio Sanitario della Regione Sardegna, servizi connessi, opzioni di incremento e servizi opzionali. Opzione incremento quantitativi Lotto 10 (n. 2 microscopi operatori per P.O. N. S. di Bonaria ASL 6 Medio Campidano e P.O. San Francesco ASL 3 Nuoro). Conservazione contratto ai sensi art. 1467, comma 3 cod. civ.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Il Responsabile del Procedimento	Dottor Giovanni Scarteddu	
Il Responsabile della S.C. Ingegneria Clinica	Ing. Barbara Podda	
Il Direttore del Dipartimento	Dottor Antonello Podda	Firma apposta in calce al provvedimento

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico dell'ARES

SI ☒ NO ☐ DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☐

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI ☐ NO ☒

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 132 del 01/07/2022, con la quale viene ridefinita in via provvisoria, fino al 31/12/2022 e comunque non oltre il tempo strettamente necessario all'adozione dell'atto aziendale, l'organizzazione amministrativa per le funzioni transitate in Ares;

VISTE

- la Deliberazione del Direttore Generale di ATS Sardegna n. 229 del 13/2/2018, recante attribuzione dell'incarico di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica al dott. Antonello Podda e la successiva deliberazione del Commissario Straordinario ex L.R. 24/2020 n. 244 del 31/3/2021, di proroga di tale incarico;

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 231 del 13/02/2018, con la quale è stato conferito all'Ing. Barbara Podda l'incarico di Direttore della S.C. Ingegneria Clinica, afferente al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica, con decorrenza dal 16/03/2018;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente provvedimento non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla vigente normativa, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 06/11/2012, n. 190 e norme collegate;

PREMESSO che con determinazione n. 2236 del 20/04/2021 la cessata Azienda della Tutela della Salute ha disposto l'aggiudicazione di una procedura aperta di rilevanza comunitaria, suddivisa in dieci lotti, avente ad oggetto la fornitura di apparecchiature per chirurgia oculistica, servizi connessi, servizi e forniture opzionali, destinate alle attuali Aziende Socio Sanitarie Locali della Sardegna;

DATO ATTO che a seguito di tale aggiudicazione tra ATS e gli aggiudicatari della gara sono stati stipulati i contratti d'appalto relativi ai Lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10; in particolare e per quanto qui rileva, con l'operatore economico Promedical S.r.L., aggiudicatario dei lotti 9-10, è stato stipulato il contratto d'appalto in forma pubblico amministrativa distinto al REP. 173/2021;

PRECISATO che negli atti di gara della predetta iniziativa sono stati previsti i seguenti quantitativi contrattuali:

- un quantitativo iniziale base per ciascun lotto a consegna immediata, necessario per garantire l'erogazione dei LEA presso le strutture delle attuali ASL in cui risultavano già operative le prestazioni di attività oculistica;
- un quantitativo contrattuale aggiuntivo, ad esecuzione differita, successivamente ordinabile a discrezione della stazione appaltante in caso di sopravvenuti fabbisogni, alle medesime condizioni tecniche ed economiche. A tal fine nel Bando e negli atti di gara iniziali è stata prevista e stimata, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del Codice, apposita opzione di incremento dei quantitativi base, con la previsione di ulteriori n. 2 apparecchiature ordinabili per ciascun lotto (in aggiunta a quelle base) nei 12 mesi successivi all'attivazione dei contratti base;

DATO ATTO che i quantitativi base di apparecchiature previsti sono stati ordinati e regolarmente consegnati dai fornitori aggiudicatari alle condizioni pattuite, previa esecuzione anticipata dei contratti avviata nel corso dei mesi di agosto-settembre 2021 (ivi inclusi i quantitativi base dei lotti 9-10, ordinati all'aggiudicatario Promedical S.r.L.);

CONSIDERATO

- che successivamente alle consegne delle forniture base è risultato necessario procedere all'attivazione delle opzioni previste nei lotti 4 (biometri), 8 (tomografi segmento anteriore), 9 (microscopi endoteliali) e 10 (microscopi operatori), al fine di soddisfare sopravvenuti fabbisogni di apparecchiature rappresentati dalla ASL 6 del Medio Campidano (che a seguito della stipula di convenzione con la AOU Cagliari sta attivando l'erogazione di prestazioni di chirurgia oculistica presso il Presidio Ospedaliero Nostra Signora di Bonaria di San Gavino Monreale) e dalla ASL 3 di Nuoro (che ha rappresentato la necessità di acquisire un nuovo microscopio operatorio per l'esecuzione di attività di chirurgia vitreo-retinica, in corso di implementazione presso il P.O. San Francesco);

- che a seguito della rilevazione di tali nuovi fabbisogni ARES Sardegna, con deliberazione n. 27 del 07/03/2022, ha quindi determinato di esercitare le opzioni di incremento dei quantitativi contrattuali;

- che in esecuzione di tale provvedimento sono stati inviati i conseguenti ordinativi opzionali ai fornitori affidatari di detti lotti e, tra l'altro, sono stati inviati al fornitore Promedical S.r.L. gli ordinativi n. 79 e 80 del 08/03/2022, aventi ad oggetto, in relazione al lotto 10, la richiesta di fornitura degli ulteriori n. 2 microscopi operatori

opzionali previsti negli atti di gara, alle medesime condizioni tecniche ed economiche risultanti dall'aggiudicazione;

DATO ATTO che Promedical S.r.L., a seguito della ricezione degli ordinativi n. 79-80, con comunicazione a mezzo pec in data 28/03/2022, confermata e precisata con successive missive in data 3 e 8 maggio 2022, ha comunicato di non poter far fronte alla fornitura opzionale relativa ai microscopi operatori alle condizioni originariamente pattuite, a causa dell'eccessiva onerosità di tale prestazione sopravvenuta nel corso dell'esecuzione, imputabile ad un anomalo e straordinario incremento dei costi da affrontare per l'esecuzione di tale prestazione, in misura pari a circa il 30% rispetto all'offerta originaria (e ciò a causa di continui rincari dei listini, disposti dal produttore per fronteggiare gli aumenti globali dei costi del ciclo di produzione delle apparecchiature per materie prime, componentistica e logistica, nonché in ragione dell'incremento dei costi generali del fornitore per la gestione dei servizi di assistenza e manutenzione contrattuali, per costi dei prodotti energetici e carburante etc.);

Il fornitore rileva, in particolare, che tali sopravvenuti anomali rincari dei costi della fornitura, aventi carattere straordinario e imputabili alla sfavorevole congiuntura economica internazionale post pandemica, hanno gravemente alterato l'equilibrio delle prestazioni pattuite tra le parti, sia per l'inusuale aumento delle voci di costo della fornitura a carico di Promedical S.r.L. (c.d. eccessiva onerosità diretta) che per la speciale diminuzione di valore della controprestazione da ricevere (cd. eccessiva onerosità indiretta), il che non gli consente più alcun margine per affrontare l'esecuzione della fornitura dei 2 microscopi operatori opzionali previsti, nonché l'erogazione degli connessi servizi di assistenza e manutenzione (della durata di mesi 18);

- Promedical S.r.L. chiede pertanto alla stazione appaltante, limitatamente a tali forniture opzionali ordinate per il lotto 10, di ricondurre il contratto a condizioni di equilibrio ed a tal fine ha formulato un'istanza di revisione in aumento del prezzo unitario originariamente pattuito, dall'originario importo di euro 165.600,00 IVA esclusa al maggior importo di euro 194.000,00 IVA esclusa (con un incremento pari a euro 28.400,00 per ciascuna macchina), precisando che un difetto di adeguamento si vedrebbe costretta, per le ragioni sopra descritte, a richiedere la risoluzione del contratto;

CONSIDERATO

- che il RUP e la S.C. Ingegneria clinica, vista l'assenza di una apposita clausola revisionale negoziale, hanno avviato un'approfondita istruttoria finalizzata a verificare l'ammissibilità di un intervento manutentivo del contratto in questione, volto alla sua conservazione previa riconduzione dello stesso a condizioni di equilibrio, in applicazione della norma prevista dall'art. 1467, comma 3 del codice civile, ai sensi del quale *"la parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto"*, con l'obiettivo di scongiurare la risoluzione per eccessiva onerosità;

- e ciò in quanto è subito apparso evidente che l'alternativa costituita dalla risoluzione del contratto, con la conseguente necessità che si porrebbe di esperire una nuova procedura aperta per l'affidamento delle forniture opzionali (non è difatti percorribile lo scorrimento della graduatoria del lotto 10, essendo quella di Promedical S.r.L. l'unica offerta risultata valida e ammessa), comporterebbe effetti particolarmente sfavorevoli per la stazione appaltante: si verificherebbe, difatti, un grave ritardo nell'acquisizione dei microscopi operatori di cui le U.O. di Oculistica della ASL 6 e della ASL 3 hanno urgente e particolare necessità; inoltre, in costanza dell'attuale situazione economica internazionale (oggettivamente non favorevole, caratterizzata da ripetuti e non prevedibili rincari dei costi di produzione delle apparecchiature e della correlata logistica, nonché da una forte pressione inflazionistica), è del tutto improbabile dubbio che l'amministrazione possa nuovamente conseguire i prezzi di offerta ottenuti prima della fase pandemica;

RILEVATO che all'esito di tale analisi sono stati rilevati molteplici orientamenti che confermano l'ammissibilità di tale soluzione conservativa, in difetto di apposita clausola pattizia, in relazione a quei rapporti le cui condizioni di equilibrio siano mutate in dipendenza da eventi conseguenti alla crisi pandemica da Covid-19. Si fa riferimento, in particolare:

- a quanto affermato dall'Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione nella Relazione 8 luglio 2020, n. 56 (*"Novità normative sostanziali del diritto 'emergenziale' anti-Covid 19 in ambito contrattuale e concorsuale"*), con la quale si è osservato che la situazione che si è venuta a creare a seguito della pandemia (e che ha sovente cagionato gravi difficoltà alle parti contrattuali nell'adempimento delle proprie prestazioni) può essere adeguatamente fronteggiata con la rinegoziazione dei contratti, anziché risolverli. Ad avviso del predetto Ufficio, difatti, la pandemia da COVID-19 ha evidenziato la necessità di mitigare il principio della vincolatività del contratto qualora, per effetto di accadimenti estranei alla sfera di controllo delle parti e non rientranti nella normale alea contrattuale, si determini una notevole alterazione nell'originario rapporto di corrispettività fra le prestazioni, che impegni *ultra vires* una parte nell'esecuzione delle proprie, ovvero le impedisca di trarre dal rapporto le utilità per le quali è stato concluso; a tal riguardo la Corte, nell'indicare il

doppio possibile sviluppo dell'art. 1467 cod. civ., ovvero la demolizione del negozio o la sua riconduzione ad equità previa rinegoziazione, precisa tuttavia come tale alternativa deve essere interpretata alla luce delle norme, di carattere imperativo, che impongono alle parti di comportarsi secondo buona fede nella fase esecutiva (artt. 1175 e 1375 cod. civ.). Il generale principio della correttezza e buona fede nella fase esecutiva del contratto assume, pertanto, assoluta centralità quale criterio di approccio ai problemi conseguenti all'esecuzione del contratto sperequato, postulando la rinegoziazione come strumento privilegiato di adattamento del contratto alle circostanze ed esigenze sopravvenute ed estranee al controllo delle parti, quale quella determinata dalla pandemia del Covid-19. Tali principi del diritto comune dei contratti sono applicabili, in virtù del rinvio alle norme del codice civile operato dalla normativa sugli appalti pubblici (art. 30 comma 8 D.Lgs. n. 50/2016), e come confermato dalla giurisprudenza, anche alla fase di esecuzione dell'appalto pubblico;

- alla recente delibera ANAC 227 del 11/05/2022, con la quale le stazioni appaltanti vengono invitate a prevedere apposite clausole di rinegoziazione delle condizioni contrattuali in ipotesi di eccessiva onerosità sopravvenuta correlate ad eventi straordinari e imprevedibili quali quelli relativi all'attuale congiuntura economica post pandemica;

- ai recenti plurimi interventi normativi che hanno introdotto misure di compensazione volte a mitigare gli effetti, sulle imprese affidatarie di lavori pubblici, dei maggiori costi di esecuzione dovuti ai ripetuti e anomali incrementi dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché alla disposizione di cui all'art. 26, comma 1 lett. a) del D.L. n. 4/2022, che al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2, ha previsto l'obbligatorietà della clausola revisionale di cui all'art. 106, comma 1 lett. a) del Codice anche per i contratti pubblici di servizi e forniture affidati con procedure successive alla sua entrata in vigore;

- alla luce di quanto sopra esposto è pertanto possibile rilevare come nell'ordinamento si stia consolidando, in relazione all'attuale periodo di crisi, un generale favore nei confronti dell'adeguamento del programma negoziale e della conservazione del contratto sperequato, in alternativa alla caducazione dello stesso, in applicazione del già citato generale principio di buona fede;

PRECISATO CHE

- a seguito dell'analisi sopra descritta si è quindi espletata un'apposita istruttoria finalizzata a verificare sussistenza e portata degli anomali incrementi dei costi della fornitura invocati dal fornitore. Si è pertanto richiesto a Promedical S.r.l. di allegare dettagliata motivazione circa tali aumenti, riscontrando quanto segue:

- risulta effettivamente che i listini del produttore Leica Microsystems, come risulta dalle numerose comunicazioni e aggiornamenti dei listini stessi prodotti dal fornitore, hanno subito ripetuti incrementi per un rincaro complessivo del 18% circa, con prossimi aumenti dei prezzi per i mesi di settembre-ottobre 2022, per un ulteriore 6,5-9%. I molteplici fattori che hanno determinato tali rincari (peraltro ben noti e correlati all'attuale congiuntura economica) risultano dalla comunicazione ufficiale pubblicata da Leica Microsystems in data 23/06/2022: l'attuale forte tensione inflazionistica, le fluttuazioni della filiera produttiva che caratterizzano l'attuale fase post pandemica, i lockdown dei distretti industriali cinesi, che incidono sulla produzione dei componenti, nonché la crisi internazionale russo ucraina;

- il fornitore ha inoltre dettagliatamente allegato di aver subito ulteriori incrementi dei costi generali connessi allo svolgimento delle attività contrattuali e alla gestione dei rilevanti servizi connessi di assistenza e manutenzione. A tal riguardo, in assenza di altri indici ufficiali di riferimento, si è operato l'usuale raffronto con i dati ufficiali sull'andamento dell'inflazione risultanti dalle variazioni degli indici Istat: dall'esame della recentissima pubblicazione dei dati (fonte sito Istat, comunicato stampa 1 luglio 2022: dati (provvisori) prezzi al consumo giugno 2022) aggiornati al mese di giugno del corrente anno, si rileva come l'indice nazionale dei prezzi al consumo registri un aumento del 8,0% su base annua, salendo ad un livello non riscontrato dal gennaio 1986, in un quadro di diffuse tensioni inflazionistiche dove rilevante appare, in particolare, l'effetto del considerevole rincaro dei beni/prodotti energetici (di forte impatto sulle attività delle imprese)

CONSIDERATO che dalle analisi e verifiche sopra descritte sono pertanto emersi elementi idonei a comprovare come nel corso dell'esecuzione della fornitura del lotto 10 si siano verificati anomali e rilevanti incrementi dei costi della fornitura, che hanno avuto l'effetto di squilibrare, con riferimento alle forniture opzionali ad esecuzione differita del lotto 10, il rapporto di corrispettività tra le prestazioni contrattuali, rendendo eccessivamente onerosa la prestazione di tali forniture successive. Si deve inoltre ritenere che tali ripetuti incrementi, imputabili alla sfavorevole congiuntura economica post pandemica e all'eccezionale spinta inflattiva tuttora in atto, rivestano il carattere della straordinarietà e siano al di fuori della capacità previsionale delle parti, travalicando le normali fluttuazioni del mercato. Al tal riguardo si richiama e condivide quanto recentemente osservato dall'Ufficio del ruolo e del massimario della Corte di Cassazione nella relazione n.

56/2020 già citata: *“Nei più disparati settori, che vanno dall'energia alla sanità, dai trasporti al turismo, dagli alimentari al terziario, pare evidente che dall'emergenza sanitaria, economica e sociale accesa su scala mondiale dal Covid-19 stia germinando conseguenze che esondano dagli argini della congiuntura finanziaria sfavorevole; dette conseguenze finiscono per riportare nei casi concreti tratti di straordinarietà, imprevedibilità e inevitabilità tanto marcati ed eloquenti da legittimare la parte pregiudicata ad agire in giudizio per la risoluzione del contratto squilibrato”.*

Ricorrono, in conclusione, i presupposti per ritenere applicabile alla presente vicenda la fattispecie di cui all'art. 1467 cod. civ., con la connessa possibilità, prevista dal comma 3 della norma, di evitare la caducazione del contratto previa negoziazione delle condizioni necessarie per riportarlo in equilibrio, in applicazione del generale principio di buona fede, ribadendosi che tale rimedio risulta applicabile, secondo quanto previsto dalla norma citata, alle sole prestazioni ad esecuzione differita e, quindi, alle sole forniture opzionali, come è peraltro pacifico tra le parti;

DATO ATTO che si è quindi proceduto ad apposita negoziazione con il fornitore Promedical S.r.L., al fine di determinare il quantum dell'importo revisionale ex art. 1467 comma 3 cod. civ., richiedendo a quest'ultimo di riconoscere una riduzione sull'importo inizialmente richiesto. All'esito di tale negoziazione il fornitore ha consentito a tale riduzione, comunicando la propria disponibilità all'esecuzione delle forniture opzionali del lotto 10 verso il riconoscimento di un prezzo unitario revisionato pari a euro 189.150 IVA esclusa per ciascun microscopio operatorio, in luogo del maggior importo di euro 194.000,00 inizialmente richiesto, con un incremento sul prezzo originario di ciascuna apparecchiatura pari a euro 23.550 Iva esclusa (totale incremento euro 47.100 Iva esclusa per n. 2 microscopi);

VALUTATO che il prezzo revisionato così individuato dalle parti, al fine di riportare il contratto a condizioni di equilibrio, appare congruo rispetto all'attuale situazione di mercato ed ai rilevanti incrementi dei costi verificatisi nel corso dell'esecuzione e rilevati a seguito dell'istruttoria espletata dall'amministrazione;

RITIENUTO necessario, per tutte le ragioni sopra esposte, riconoscere al Fornitore Promedical S.r.L., ai sensi dell'art. 1467, comma 3 cod. civ. e limitatamente ai n. 2 ulteriori microscopi operatori del lotto 10 di cui all'opzione esercitata con la deliberazione n. 27 del 07/03/2022, un complessivo incremento del prezzo di fornitura pari a euro 47.100 IVA esclusa, corrispondente ad euro 57.462,00 IVA compresa, a fronte delle eccessiva onerosità dei costi di fornitura sopravvenuta in corso di esecuzione;

DATO ATTO che in conseguenza di tale revisione, la spesa complessiva iniziale relative alle diverse forniture opzionali approvate con la citata deliberazione n. 27/2022, pari a euro 519.598,00 IVA compresa, è rideterminata nel maggior importo di euro 577.060,00 IVA inclusa, che trova integrale copertura finanziaria nelle risorse assegnate dal Piano Investimenti 2019-2021, di cui alla D.G.R. n. 22/21 del 20/06/2019, come rimodulata dalla DGR n. 48/19 del 29/11/2019, intervento NP 61 *“Attrezzature per oculistica ambulatoriale e di sala”* - codice unico di progetto (CUP) assegnato a tale intervento B72C19000240002; a seguito di tale variazione si procederà alla rimodulazione dell'autorizzazione di spesa di cui alla citata deliberazione;

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

1. con riferimento alla fornitura di apparecchiature per chirurgia oculistica, servizi connessi, servizi e forniture opzionali già aggiudicata con determinazione n. 2236 del 20/04/2021, relativamente al contratto stipulato per il lotto 10 (REP. 173/2021), ai sensi dell'art. 1467, comma 3 cod. civ. si dispone di riconoscere al Fornitore Promedical S.r.L., limitatamente alla fornitura dei n. 2 ulteriori microscopi operatori costituenti oggetto dell'opzione contrattuale esercitata con la deliberazione n. 27 del 07/03/2022, un complessivo incremento del prezzo di fornitura pari a euro 47.100 IVA esclusa, corrispondente ad euro 57.462,00 IVA compresa, a fronte delle eccessiva onerosità dei costi di fornitura sopravvenuta in corso di esecuzione;

2. di dare atto che per effetto di tale revisione la spesa complessiva relativa alle diverse forniture opzionali approvate con la citata deliberazione n. 27/2022, pari a euro 519.598,00 IVA compresa, è rideterminata nel maggior importo di euro 577.060,00 IVA compresa;

3. di dare mandato alla S.C. Ingegneria Clinica di procedere alla conseguente revisione e inoltro al fornitore degli ordinativi di fornitura n. 79-80 già emessi per i 2 microscopi operatori opzionali destinati alla ASL 3 di Nuoro ed alla ASL 6 del Medio Campidano;

4. Di aggiornare l'autorizzazione di spesa già assunta per le forniture opzionali in questione con la deliberazione n. 27/2022, precisando che la spesa relativa all'incremento revisionale sopra indicato, pari ad euro 57.462,00 IVA compresa, che trova integrale copertura nelle risorse assegnate dal Piano Investimenti

2019-2021, di cui alla D.G.R. n. 22/21 del 20/06/2019, come rimodulata dalla DGR n. 48/19 del 29/11/2019, intervento NP 61, CUP B72C19000240002, verrà registrata sul bilancio di esercizio dell'anno 2022 mediante modifica e incremento per pari importo della sub-autorizzazione di spesa DALIC 2022-3-30 già approvata con la citata deliberazione, come di seguito indicato:

ANNO	UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	SUB	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
2022	DALIC	3-PIANI DI INVESTIMENTO	30	A102020401 - Attrezzature sanitarie e scientifiche	A3SFDC1105 - sala operatoria oculistica - P.O. San Francesco Nuoro ASA6SGAC1001 - sala operatoria - oculistica - P.O. Ns Signora di Bonaria San Gavino	€ 577.060,00 (importo originario € 519.598,00+incremento € 57.462,00)

5. di trasmettere copia del presente atto ai Servizi destinatari per gli adempimenti di competenza e alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi per la pubblicazione all'Albo Pretorio online dell'ARES.

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA
Dottor Antonello Podda**

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ARES
dal 01/08/2022 al 16/08/2022

Il Direttore della SC ~~Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi~~ ARES (o il suo
delegato).

Dott. / Dott.ssa _____